

egli li avrebbe aiutati, e ha dichiarato categoricamente che, piuttosto che aspettare, sarebbe stato disposto a rischiare una guerra mondiale» (pp. 538-539).

A giudizio della Divisione giudiziaria, «persino se i tedeschi dei Sudeti avessero avuto tutti un solo proposito e persino se le loro richieste di ritornare “*ins Reich*” insieme al territorio che abitavano, possano considerarsi lecite, la minaccia tedesca di guerra era illecita, in quanto diretta ad appoggiare le richieste di sudditi di uno Stato straniero» (p. 539).

È noto peraltro, ha aggiunto la Divisione giudiziaria, non solo che «la Gran Bretagna e la Francia, per la causa della pace e per il suo bene, consigliarono la Cecoslovacchia di accettare la richiesta della Germania relativa al trasferimento del territorio dei Sudeti» ma anche che la Cecoslovacchia, la quale inizialmente aveva rifiutato, «consentì durante la notte del 21/22 al trasferimento della regione dei Sudeti dopo che erano intervenute nuove *démarches* da parte dei Ministri britannico e francese a Praga in cui essi spiegavano che se la Cecoslovacchia avesse rifiutato, e nel caso di un'invasione tedesca, la Cecoslovacchia non poteva attendersi l'aiuto britannico e francese». Ciò rese possibile alle quattro Grandi Potenze di porre all'inizio dell'Accordo di Monaco le parole «Le quattro Potenze... tenendo conto dell'Accordo, che è stato già raggiunto in principio, per la cessione alla Germania del territorio tedesco dei Sudeti...». Pertanto, secondo la Divisione giudiziaria, «tutti gli atti compiuti successivamente dalla Cecoslovacchia, cioè la formale accettazione dell'Accordo di Monaco del 30 settembre 1938, l'evacuazione della regione dei Sudeti che fu completata il 10 ottobre, e l'accettazione del Trattato di Berlino del 20 novembre 1938 erano ineluttabilmente collegati all'illecita minaccia di guerra tedesca» (p. 539).

Di conseguenza, la Divisione giudiziaria ha affermato che «il trasferimento del territorio dei Sudeti alla Germania e il Trattato devono essere considerati nulli in quanto sono stati realizzati sotto illecita coercizione sulla Cecoslovacchia», come confermava il fatto che «poco dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale i Governi cecoslovacco, britannico e francese dichiararono ripetutamente che l'Accordo di Monaco era privo di effetti» (p. 539).

D'altronde, anche «l'azione intrapresa in occasione della liberazione della Cecoslovacchia avveni in linea con tale opinione» e «la Cecoslovacchia non pretese allora di annessere il territorio dei Sudeti come territorio tedesco, ma lo considerò territorio cecoslovacco temporaneamente occupato dalla Germania e liberato dall'occupazione tedesca». Alla luce di questi fatti, la Divisione giudiziaria ha affermato pertanto che «non è possibile riconoscere che il trattato di Berlino era lecito in quanto presupponeva il trasferimento del territorio dei Sudeti alla Germania». Trattandosi di un «trasferimento da considerarsi nullo», ad avviso della Divisione giudiziaria «la cittadinanza tedesca dei tedeschi dei Sudeti non può fondarsi sulla Legge tedesca del 21 novembre 1939 o sull'Ordinanza del 12 febbraio 1939» in quanto «siffatta legislazione è derivata dalla “*Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem deutschen Reich*” [unificazione dei Distretti Tedeschi dei Sudeti al Reich tedesco]. Considerando dunque che «tale illecita annessione, camuffata con il titolo eufemistico “*Wiedervereinigung*”, non può essere accettata», la Divisione giudiziaria ha concluso che «nessun riconoscimento può essere dato a quella legislazione nella misura in cui impone, senza diritto di opzione, la cittadinanza tedesca ai tedeschi dei Sudeti» (p. 540).

111. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 15 giugno 1962 nel caso del Tempio di Preah Vihear (Cambogia c. Thailandia).

Il 13 febbraio 1904 la Francia aveva concluso con il Siam (attuale Thailandia) un trattato con il quale veniva stabilita la frontiera tra il Siam stesso e l'Indocina, all'epoca protettorato francese. Il trattato prevedeva la linea di divisione delle acque, come linea generale di frontiera, e l'istituzione di una Commissione mista franco-siamese, che venne in effetti creata e che iniziò a lavorare dal 1° gennaio 1905, per la determinazione della linea effettiva di delimitazione. Dai documenti disponibili risultava che la Commissione avrebbe voluto provvedere alla delimitazione anche nella regione in cui si trovava il tempio di Preah Vihear, un antico santuario di notevole interesse artistico e archeologico e meta di pellegrinaggi, ma non risultava quale fosse la linea di delimitazione tracciata dalla Commissione. Nel frattempo, il 23 marzo 1907, i due Stati stipularono un secondo trattato con il quale diversi distretti prima appartenenti alla Thailandia passarono all'Indocina e veniva istituita una seconda Commissione mista che avrebbe dovuto provvedere alla delimitazione delle aree di cui non si era occupata la prima Commissione. Dal fatto che la seconda Commissione non si fosse occupata nell'occasione della frontiera nell'area del tempio di Preah Vihear poteva dedursi che tale delimitazione fosse stata già effettuata dalla prima Commissione. La fase finale della delimitazione consisteva nella preparazione di mappe in cui risultassero le linee di delimitazione stabilita dalla prima Commissione, compito che le autorità siamesi lasciarono svolgere ad una *équipe* di ufficiali topografi francesi, i quali redassero undici mappe, comunicate al Governo siamese e quindi pubblicate presso un editore specializzato francese. Tre delle undici mappe peraltro erano di fatto superate dai trasferimenti territoriali stabiliti con il trattato del 1907, mentre nelle altre era compresa quella relativa all'area del tempio di Preah Vihear, che ivi risultava in territorio indocinese. Dopo aver acquistato l'indipendenza, nel 1953, l'Indocina (poi Cambogia) rivendicò la sovranità sull'area in cui si trovava il tempio, dove intanto stazionavano truppe e polizia thailandesi, facendo valere tale mappa (c.d. mappa dell'Annesso I). La Thailandia contestò la pretesa cambogiana sostenendo che la mappa non aveva efficacia vincolante in quanto non era stata preparata dalla Commissione mista e che essa comunque conteneva un errore dal momento che la linea ivi tracciata non corrispondeva, come a suo avviso avrebbe dovuto, alla reale linea di divisione delle acque. La questione venne così sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.⁵

Nella sua sentenza del 15 giugno 1962, la Corte ha anzitutto stabilito che è una regola consolidata di diritto che «l'eccezione dell'errore non può essere ammessa come elemento idoneo a viziare il consenso se la parte che lo invoca abbia contribuito all'errore con la sua condotta, o avrebbe potuto evitarlo, o se le circostanze erano tali che essa poteva avvedersi di un possibile errore». Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non solo «la qualità e le competenze delle persone che hanno esaminato la mappa dell'Annesso I da parte del Siam basterebbero da soli a rendere difficile la possibilità per la Thailandia di invocare un errore di diritto» ma anche che «esistevano altre circostanze relative alla mappa dell'Annesso I che rendono difficilmente ricevibile la difesa fondata sull'errore». Guardando la mappa, si vedeva, ad avviso della Corte, che essa «richiamava

⁵ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/45/4871.pdf> (ICJ Rep., 1962, pp. 6-37).

va così nettamente l'attenzione sulla regione di Preah Vihear che nessuna persona interessata o incaricata di esaminarla avrebbe potuto evitare di vedere ciò che la mappa presentava vedeva rispetto a tale regione». Dunque, se, come la Thailandia ha sostenuto, «la configurazione geografica del luogo è tale da rendere ovvio a chiunque vi sia stato che la linea di divisione delle acque segue quella della scarpata (un fatto che, se accettato, non doveva risultare meno evidente nel 1908)», allora, secondo la Corte, «la mappa ha completamente chiarito che la linea dell'Annesso I non seguiva la scarpata in questa regione in quanto era stata manifestamente tracciata ben più a nord dell'intero promontorio di Preah Vihear». Quindi, ha proseguito la Corte, «sembra... che non mancasse nulla nella mappa dell'Annesso I che potesse far sorgere dei dubbi a chiunque ritenesse che la linea di divisione delle acque a Preah Vihear dovesse seguire la linea della scarpata o a chiunque fosse incaricato di esaminare la mappa». La Corte ha inoltre osservato che «il governo del Siam era a conoscenza, o si deve presumere che fosse a conoscenza, attraverso i membri del Siam della Commissione Mista, che la mappa dell'Annesso I non era stata mai formalmente adottata dalla Commissione» oltre al fatto che «le autorità del Siam sapevano che la mappa era stata preparata da ufficiali topografi francesi ai quali esse stesse avevano conferito il compito di redigere le mappe». Constatando che le autorità «le hanno accettate senza alcuna indagine autonoma», la Corte ha quindi concluso che esse «non possono quindi ora invocare un errore che vizi l'effettività del loro consenso» e che pertanto «l'errore invocato non è stato dimostrato» (pp. 26-27).

112. Sentenze della Corte internazionale di giustizia del 2 febbraio 1973 nel caso della *Giurisdizione sulle peschiere (Regno Unito c. Islanda e Repubblica Federale di Germania c. Islanda) (Giurisdizione)*.

Il 14 aprile 1972 il Regno Unito aveva adito la Corte internazionale di giustizia per sottoporle una controversia con l'Islanda, accusata di voler illecitamente estendere la propria zona esclusiva di pesca fino a 50 miglia marine dalla linea di base. Secondo le autorità britanniche la competenza della Corte derivava dall'art. 36, par. 1, del suo Statuto e da uno scambio di note firmato dai due Stati l'11 marzo 1961. Il 26 maggio 1972 anche la Repubblica Federale di Germania adì la Corte per lo stesso motivo invocando, come base per la giurisdizione della Corte, uno scambio di note concluso con l'Islanda il 19 luglio 1961. L'Islanda negava tuttavia che tali scambi di note fossero validi ed in vigore e decise di non prendere parte al giudizio. La sua posizione fu precisata, sia pure succintamente, da una lettera del Ministro degli esteri del 29 maggio 1972, nella quale si alludeva, tra l'altro, all'invalidità degli scambi di note invocati dalle controparti in quanto conclusi sotto costrizione del Regno Unito. Nella lettera si affermava infatti che «lo scambio di note del 1961 è intervenuto in circostanze estremamente difficili, quando la Flotta Reale britannica aveva impiegato la forza per opporsi al limite di pesca di 12 miglia disposto dal Governo islandese del 1958». La Corte si trovava così investita anzitutto della questione di stabilire se fosse competente a pronunciarsi⁶.

Nella sua sentenza del 2 febbraio 1973, la Corte internazionale di giustizia ha respinto l'allusione islandese circa la presunta costrizione subita in occasione della conclusione degli scambi di note del 1961 precisando, in astratto, che «secondo il diritto internazionale contemporaneo un accordo concluso sotto la minaccia o l'uso della forza è nullo» come si ricava dalla «Carta delle Nazioni Unite» e come è «riconosciuto nell'art. 52 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati». Peraltro, secondo la Corte, è chiaro che un giudice non può «considerare un'accusa di così grave natura sulla base di una vaga affermazione generale non rafforzata da prove a suo sostegno». Al riguardo la Corte ha osservato che dalla storia dei negoziati che hanno condotto allo scambio di note del 1961, si ricava che «tali strumenti sono stati negoziati liberamente dalle parti interessate su una base di perfetta parità e di libertà decisionale di entrambe» aggiungendo altresì che «non è stato sottoposto all'attenzione della Corte alcun fatto che possa sollevare il minimo dubbio su questo punto» (§ 24).

113. Sentenza arbitrale del 31 luglio 1989 nel caso della *Delimitazione della piattaforma continentale fra Guinea-Bissau e Senegal (Guinea-Bissau c. Senegal)*.

Nella controversia che il Senegal e la Guinea avevano sottoposto ad arbitrato, una delle questioni da stabilire era se l'Accordo di delimitazione marittima, concluso il 26 aprile 1960, dalla Francia e dal Portogallo, fosse applicabile nei rapporti tra i due Stati controversi, ed in particolare se fosse valido⁷. In proposito, la Guinea Bissau, al contrario del Senegal, sosteneva che l'Accordo era nullo poiché al momento della firma, «sia il Portogallo che la Francia avrebbero commesso una violazione di norme del diritto interno d'importanza fondamentale» (§ 53).

Il Tribunale, ancor prima di esaminare la questione dell'eventuale nullità dell'Accordo franco-portoghese per violazione manifesta del diritto interno, ha ritenuto di dover stabilire quale sia la legge applicabile. Al riguardo, ha affermato che «esiste un principio generale secondo il quale il diritto da applicare ad una determinata situazione debba essere quello che era in vigore al momento in cui essa si è verificata (affare dell'*Isola di Palmas*)⁸», con la conseguenza che «il presente caso deve essere esaminato alla luce del diritto internazionale in vigore nel 1960». Il Tribunale ha quindi precisato di voler escludere dalla propria analisi sia «la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati» sia «la questione... di stabilire se una delle sue clausole, in particolare l'art. 46, costituisca o meno la codificazione di una norma del diritto internazionale generale» (§ 54).

Il Tribunale ha affermato che nel 1960 non vi era nessun trattato generale che regolasse «il fatto che uno Stato si trovi o meno in conformità con il suo diritto interno al momento in cui firma un trattato internazionale e l'importanza di tale fatto dal punto del diritto delle genti», con la conseguenza che «le norme applicabili appartenevano al diritto consuetudinario». In particolare, con riguardo alla prassi giudiziaria e arbitraria, «non esisteva alcun precedente di trattato dichiarato nullo per il fatto che uno degli Stati contraenti avesse violato, firmandolo, il suo diritto interno» mentre, per quanto concerne i precedenti diplomatici, pur non essendo questi uniformi, «se ne può dedurre

⁷ *Supra*, § 26.

⁸ *Supra*, § 6.

⁶ In <http://www.icj-cij.org/docet/files/56110713.pdf> (ICJ Rep., 1973, pp. 49-67).